

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione. Oltre nove anni dopo, le autorità italiane hanno recuperato meno del 2 %.

Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**(Causa C-303/09)**

(2009/C 256/20)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn ed E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa alla proroga della legge Tremonti-bis a favore di comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (notificata il 22 ottobre 2004 con il n. C(2004) 3893, G.U. L 100 del 20 aprile 2005, p. 46) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 2, 5 e 6 di tale decisione e dal Trattato CE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione.

Oltre quattro anni dopo, le autorità italiane devono ancora recuperare più del 25 % degli aiuti erogati per i quali è stata inviata un'ingiunzione di pagamento e devono ancora comunicare alla Commissione l'ammontare degli aiuti versati a beneficiari che non avevano diritto in primo luogo ad avvalersi del regime.

Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**(Causa C-304/09)**

(2009/C 256/21)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn ed E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2006/261/CE della Commissione, del 16 marzo 2005, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa (notificata il 17 marzo 2005 con il n. C(2005) 591, G.U. L 94 del 1 aprile 2006, p. 42) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato CE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione.

Oltre quattro anni dopo, le autorità italiane hanno recuperato solo circa il 25 % degli aiuti.

Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**(Causa C-305/09)**

(2009/C 256/22)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn ed E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana